

ASL8

NP/2016/ 0009549 del 07/04/2016 ore 09,59

Mittente Servizio Affari Legali

Assegnatario DIREZIONE AMMINISTRATIVA

Classifica i 2 11



Al Direttore Amministrativo
Sede

Oggetto: Tribunale Cagliari-sez. Lavoro-Aru Terenzio c/ASL 8: comunicazione esito della lite.

Con riferimento all'oggetto,

si comunica che la causa è stata definita favorevolmente per l'Azienda con la sentenza n. 479/016 pronunciata dal Tribunale di Cagliari, che si allega alla presente (All. 1).

Poiché nell'ambito della sentenza suindicata le spese di lite sono state integralmente compensate nei confronti della ASL 8, con la presente si chiede di voler procedere alla liquidazione delle stesse come quantificate nella nota spese che si allega (All. 2), la quale è stata redatta nel rispetto dell'art. 8 del Regolamento del Servizio Affari Legali, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015, nonché opportunamente vagliata dal dirigente Avv. Paola Trudu (All. 3), come previsto all'art. 11 (punto III c) del citato Regolamento.

Si precisa che dalle somme anzidette sono state detratte le spese generali di funzionamento sostenute dalla ASL 8 di Cagliari (che vengono forfettariamente computate nella misura del 5% delle competenze professionali liquidate, art. 11 Reg. cit.) e che le somme spettanti agli scriventi Avvocati sono da ripartirsi nella misura del 95% a favore dell'Avv. Lorena Vacca, in deroga alla regola generale di cui all'art. 9 del citato Regolamento.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio

(Avv. Paola Trudu)

(Avv. Lorena Vacca)

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli.

IL RESPONSABILE AFFARI LEGALI
(Avv. Paola Trudu)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 361 DEL 27 APR. 2015

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Antonella Carreras Dott. Pier Paolo Pani

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SENT. 479/16
PAG. 4560/10
CROM. 4649/16

Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella pubblica udienza del giorno 18 marzo 2016, la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite in materia di previdenza iscritte ai nn. 4560/2010 e 4561/2010 R.A.C.L., promosse da

Aru Terenzio, nato a Ussana il giorno 21 marzo 1944, elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'avv. Antonello Arru, che lo rappresenta e difende in virtù di procure speciali a margine dei ricorsi introduttivi dei giudizi riuniti,

ricorrente

contro

Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dai delegati funzionari dell'Istituto,

resistente nelle cause riunite

Azienda sanitaria locale (Asl) n. 8 di Cagliari, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, elettivamente domiciliata in Selargius, presso l'ufficio legale dell'Ente, rappresentata e difesa dall'avv. Lorena Vacca e dall'avv. Paola Trudu, in virtù di procura speciale alle liti a margine della memoria di costituzione,

resistente nella causa n. 4561/2010 r.a.c.l.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con i ricorsi introduttivi delle cause in epigrafe indicate, depositati in data 19 ottobre 2010, Terenzio Aru ha convenuto in giudizio l'Inps e (nella sola causa distinta dal n. 4561/2010 r.a.c.l. anche) l'Azienda sanitaria locale (Asl) n. 8 di Cagliari, per ottenere il riconoscimento dello stato d'invalido civile con necessità di assistenza continua e dello stato di portatore di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma terzo, l. 5 febbraio 1992, n. 104, con la condanna dell'ente previdenziale all'erogazione dell'indennità di accompagnamento con gli interessi legali e le spese.

L'Inps e l'Azienda sanitaria locale (Asl) n. 8 di Cagliari hanno resistito in giudizio.

2. Le domande sono infondate e devono, pertanto, essere rigettate.

Valga osservare che in forza delle consulenze tecniche d'ufficio, congruamente motivate, dalle cui risultanze non è dato discostarsi, è stato riscontrato che parte ricorrente è affetta da patologie (indicate nelle relazioni depositate), le quali non comportano la necessità di assistenza

2

per la deambulazione né la necessità di assistenza continua per lo svolgimento degli atti quotidiani della vita, né pongono il ricorrente nella condizione di persona portatrice di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma terzo, della l. n. 104/1992, sin dalla data della domanda amministrativa.

Le conclusioni dei consulenti devono condividersi perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici.

Difettano, pertanto, i requisiti sanitari richiesti dalla legge per il riconoscimento delle utilità oggetto di causa.

3. Le spese processuali non seguono la soccombenza avendo parte ricorrente comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. - attraverso apposita autocertificazione - di avere goduto nell'anno precedente alla decisione di un reddito pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dagli artt. 76 e 77 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, mentre le spese di consulenza, liquidate con separati decreti, rimangono definitivamente a carico dell'Inps.

P.Q.M.


Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

- rigetta le domande;
- compensa le spese di lite tra le parti;
- pone definitivamente a carico dell'Inps le spese di consulenza, liquidate con separati decreti.

Cagliari, 18 marzo 2016.

Il Giudice

dott. Riccardo Ponticelli



Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)
Depositato in Cancelleria
Cagliari, 18 MAR. 2016
Funzionario Giudiziario
(Angela Serra)

NOTA SPESE
(D.M. n. 55/2014)

Nella causa promossa da Aru Terenzio contro ASL 8 Cagliari (Tribunale di Cagliari, sez. Lavoro, R.G. n. 4561/10, Giudice Dott. R. Ponticelli (Mazzeo))

Valore della controversia indeterminato (art. 5, co. 6 D.M. n. 55/2014)

scaglione di riferimento: da € 26.000,00 a € 52.000,00
(complessità bassa)

Fase 1: studio della controversia	€ 1.620,00
Fase 2: fase introduttiva del giudizio	€ 1.147,00
Fase 3: fase istruttoria e/o di trattazione	//
Fase 4: fase decisionale	€ 3.500,00
Totale	€ 6.267,00
Spese generali 15%	//
Trattenuta del 5% per spese generali di funzionamento su € 6.267,00 (art. 11 Reg. Affari Legali)	€ 313,35
Totale	€ 5.953,65
Riduzione del 50% (art. 8 Reg. Affari Legali)	€ 2.976,82
Totale dovuto	€ 2.976,82

Avv. Lorenzo Vecchio

avv. Ponticelli

Al Direttore Amministrativo
Sede


Oggetto: Tribunale Cagliari-sez. Lavoro-Aru Terenzio c/ASL 8: attestazione /verifica circa lo svolgimento dell'attività professionale di cui alla relativa nota spese.

Con riferimento all'oggetto,
si comunica che la scrivente, nella sua qualità di Responsabile del Servizio Affari Legali, presa visione della nota spese presentata dall'Avv. Lorena Vacca relativamente al contenzioso in oggetto, dichiara che la stessa è:

- conforme all'attività professionale effettivamente prestata;
- corretta nella sua quantificazione in quanto redatta secondo il tariffario professionale (D.M. 55/014) e conforme alle disposizioni di cui al Regolamento Aziendale, come modificato con Deliberazione n. 1473 del 21 dicembre 2015.

Distinti saluti

Il Responsabile del Servizio
(Avv. Paola Trudu)



1⁺